

4752/08

Udienza camerale del 13 dicembre del 2007

Registro Gen. N 22863/07

Sentenza 2274



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Guido de Maio

presidente

Dott. Agostino Cordova

consigliere

Dott. Ciro Petti

consigliere

Dott. Maria Silvia Sensini

consigliere

Dott. Giulio Sarno

consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nuoro nei confronti di Gaglio Angela, nata a Riesi il 26 gennaio del 1947, avverso la l'ordinanza del tribunale di Nuoro, in funzione del giudice dell'esecuzione pronunciata il 14 giugno del 2007;

udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;

letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Mario Iannelli, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso ;

letti il ricorso e l'ordinanza denunciata , osserva quanto segue

IN FATTO

Il tribunale di Nuoro, con ordinanza del 14 giugno del 2007 accoglieva l'istanza avanzata da Gaglio Angela e revocava l'ordine di demolizione di un manufatto abusivamente costruito imposto con la sentenza n 19 del 1992 pronunciata il 19 febbraio del 1992 dall'allora pretore di Nuoro, in quanto la proprietaria

aveva ottenuto il condono a norma della legge n 724 del 23 dicembre del 1994. Il giudice dell'esecuzione, pur dando atto che sull'immobile condonato erano stati realizzati ulteriori lavori per i quali era stata presentata nel 2004 un'altra istanza di condono, riteneva che non vi fossero motivi per dubitare dell'effettiva corrispondenza delle opere oggetto del provvedimento di demolizione con quelle oggetto del provvedimento concessorio e, per tale ragione, riteneva non necessaria un'ulteriore attività istruttoria con l'espletamento di una perizia così come richiesto dal pubblico ministero

Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nuoro deducendo la violazione dell'articolo 7 della legge n 47 del 1985 sul rilievo che essendo state apportate aggiunte o modifiche alla primitiva struttura, per la quale era stata rilasciata la concessione in sanatoria, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare l'ordine di demolizione senza prima effettuare i sollecitati accertamenti sulla consistenza dei nuovi interventi per stabilire la sorte della costruzione nel suo complesso

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Invero, come sottolineato dal procuratore generale, tutta la legislazione urbanistica e la giurisprudenza formatasi in materia di condono edilizio escludono la possibilità di una sanatoria parziale sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate. Pertanto non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa. La Gaglio, realizzando nuovi interventi su un manufatto già abusivo, ha proseguito l'attività illecita posta in essere dal suo dante causa. In tale situazione il giudice dell'esecuzione nell'affermare, sulla base delle dichiarazioni del responsabile del settore urbanistico del Comune di Budoni e della documentazione prodotta, la corrispondenza dell'opera incriminata con quella oggetto del provvedimento di sanatoria, ha omesso di tenere conto degli ulteriori interventi additivi e modificativi dell'originaria struttura apportati dalla Gaglio. Pertanto era doveroso l'accertamento chiesto dal pubblico ministero al fine di verificare la natura e l'entità degli interventi, i quali potrebbero avere modificato la consistenza volumetrica dell'immobile oggetto della sanatoria con conseguenti riflessi sulla legittimità del provvedimento concessorio. In definitiva allo stato l'opera realizzata è diversa da quella per la quale la



Gaglio ha ottenuto il condono ed occorre stabilire l'entità di tale
diversità e l'incidenza sul condono già ottenuto

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'articolo 623 c.p.p.

Annulla

l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Nuoro

Così deciso in Roma il 13 dicembre del 2007-

Il consigliere estensore

Ciro Petti

Il Presidente

Guido De Maio

